

# Statuto dell'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale (AIPIA)

## **Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata**

È costituita l'**Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale (AIPIA)**, ente senza scopo di lucro. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Ostiense n. 92, ed ha durata illimitata.

## **Art. 2 – Scopo**

L'Associazione ha per scopo la rappresentanza e la tutela a livello nazionale dei professionisti operanti nel campo dell'Intelligenza Artificiale, promuovendo la crescita professionale, la formazione continua e una cultura dell'IA etica e innovativa, senza finalità di lucro.

## **Art. 3 – Soci**

Possono aderire all'Associazione, in qualità di **Soci Ordinari**, tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Codice Etico. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Presidente. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissata in € 12 (dodici); la mancata corresponsione della quota entro i termini stabiliti comporta l'automatica decadenza del socio. La qualifica di socio si perde inoltre per recesso volontario o per esclusione deliberata dal Presidente per gravi motivi.

Sono **Soci Fondatori** le 11 (undici) persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi non godono di diritti o privilegi particolari rispetto agli altri soci. Tre dei Soci Fondatori compongono il primo Consiglio Direttivo, come da atto costitutivo.

## **Art. 4 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico.

(L'Assemblea dei soci non è prevista; le relative funzioni decisionali sono assunte dal Presidente come da disposizioni statutarie.)

## **Art. 5 – Presidente**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente resta in carica a vita ed è insostituibile, salvo propria designazione scritta di un successore. La Presidente decide in piena autonomia ogni questione inerente alla gestione dell'Associazione: può nominare o revocare in qualsiasi momento i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico, modificare il presente Statuto, deliberare l'esclusione di soci e assumere

qualsiasi altra decisione ritenuta opportuna ai fini associativi, senza necessità di approvazione da parte di altri organi.

#### **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

Il **Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo dell'Associazione, presieduto dalla Presidente. Esso inizialmente è composto da 3 (tre) membri scelti tra i Soci Fondatori (inclusa la Presidente) così come risultanti dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati e revocabili liberamente dalla Presidente. Il Consiglio Direttivo coadiuva la Presidente nell'attuazione delle attività sociali secondo le direttive da questa impartite. Non ha autonomia decisionale su materie riservate alla competenza esclusiva della Presidente.

#### **Art. 7 – Comitato Tecnico-Scientifico**

Il **Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)** è composto da 8 (otto) membri nominati dalla Presidente tra esperti e professionisti del settore. Il CTS ha funzioni meramente consultive in ambito tecnico-scientifico e non detiene alcun potere deliberativo. I membri del CTS restano in carica fino a revoca da parte della Presidente o dimissioni volontarie.

#### **Art. 8 – Scioglimento**

Lo **scioglimento** dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dalla Presidente. In caso di scioglimento, la Presidente provvede alla liquidazione del patrimonio associativo e alla devoluzione di eventuali beni residui per fini di utilità sociale o beneficenza, nel rispetto delle normative vigenti e della natura non lucrativa dell'ente.